



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-931/19, 3 giugno 2021, ECLI:EU:C:2021:446	Titanium Ltd contro Finanzamt Österreich	Decima	Rinvio pregiudiziale	A	Non ultima istanza	/	/	/	Stabile organizzazione - luogo della prestazione dei servizi - debitore d'imposta

Classificazione

- Diritto secondario - Imposte indirette

Questione pregiudiziale

Se la nozione di stabile organizzazione debba essere interpretata nel senso che è sempre necessaria la presenza di mezzi umani e tecnici e che, pertanto, nell'organizzazione deve essere presente necessariamente personale proprio del prestatore del servizio o se, nel caso specifico della locazione di un bene immobile situato nel territorio nazionale, la quale costituisce una mera prestazione passiva consistente in un "permettere", tale immobile possa essere considerato come stabile organizzazione anche in assenza di mezzi umani.

Dispositivo

Non costituisce una stabile organizzazione, ex artt. 43, 44 e 45 della Direttiva Iva, un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l'esecuzione della prestazione relativa alla locazione.

Nota redazionale

I fatti di causa vedono una società dell'Isola di Jersey, la Titanium Ltd., dare in locazione a due imprenditori austriaci un immobile di sua proprietà sito in Vienna. A tal fine, si avvaleva dei servizi di una società di gestione immobiliare austriaca che svolgeva funzioni di intermediario con i fornitori e si occupava della fatturazione, della tenuta dei registri richiesti dalla locale normativa e della preparazione della relativa documentazione fiscale. Per altro verso, la Titanium Ltd. conservava nella sua interezza il potere decisionale circa la conclusione e la risoluzione delle locazioni, la determinazione delle condizioni economiche e giuridiche, ed in merito ad eventuali investimenti e finanziamenti. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali della sua attività, essa non riteneva di dover versare l'Iva in Austria, dal momento che non possedeva in quel Paese una stabile organizzazione. L'amministrazione fiscale austriaca era però di diverso avviso e, ritenendo che la società di Jersey dovesse essere trattata come un imprenditore nazionale e debitore d'imposta, fissava un importo di Iva a carico di detta società per gli esercizi 2009 e 2010. La questione era quindi portata dinanzi al Giudice nazionale, che a sua volta riteneva opportuno chiedere alla Corte di giustizia se un immobile da solo, senza una dotazione di mezzi umani, potesse costituire una stabile organizzazione ai fini Iva. Quest'ultima, dopo aver rilevato che nella domanda di rinvio pregiudiziale non si opera alcuna distinzione tra la stabile organizzazione che presta servizi e quella che invece li riceve, svolge un ragionamento che è applicabile ad ambo le fattispecie. In particolare, i Giudici europei rilevano come la giurisprudenza consolidata della stessa Corte richieda una consistenza minima di mezzi umani e tecnici affinché si possa configurare una stabile organizzazione in uno Stato membro, almeno nella misura in cui la struttura sia idonea a prestare in modo autonomo i servizi considerati (sentenza del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg, C-73/06, EU:C:2007:397, punto 54). Alla luce di ciò, una struttura priva di personale non può quindi essere considerata come una stabile organizzazione (sentenza del 17 luglio 1997, ARO Lease, C-190/95, EU:C:1997:374, punto 19). Inoltre, tale giurisprudenza è corroborata dall'art. 11, Reg. di esecuzione n. 282/2011, che, sebbene non sia applicabile ratione temporis alla controversia, recepisce la necessità che, per poter costituire una stabile organizzazione ai fini Iva, una struttura debba essere idonea "in termini di mezzi umani e tecnici". È quindi del tutto evidente come, applicando l'analisi giuridica appena esposta ai fatti del caso di specie, la Corte di giustizia non abbia potuto che concludere che la ricorrente nel procedimento principale, non disponendo in Austria di personale proprio ma esclusivamente in un immobile concesso in locazione, non possa avere nel Paese una stabile organizzazione ai fini Iva e non possa quindi essere identificata come debitore d'imposta.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI